

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA COPIA**

(Artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a VIVIANI MARCO
nato/a a LA SPEZIA (Prov. di SP) il 16-06-1953
residente in LA SPEZIA (Prov. di SP) Via SAN'EUTICHIANO
n. 204 c.a.p. 19123

in qualità di Legale rappresentante/Presidente dell'Associazione RADIO MARCONI C.B. ODV LA SPEZIA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia⁽¹⁾:

☒ dell'atto costitutivo dell'Associazione⁽²⁾ RADIO MARCONI C.B. ODV

~~conservato/rilasciato dalla pubblica amministrazione⁽³⁾~~
è conforme all'originale;

☐ dello statuto dell'Associazione⁽²⁾ RADIO MARCONI C.B. ODV

~~conservato/rilasciato dalla pubblica amministrazione⁽³⁾~~
è conforme all'originale.

LASPEZIA 27/12/2021 ⁽⁴⁾
(luogo e data)

IL DICHIARANTE


(firma leggibile)

(1) Barrare solo la casella dell'opzione interessata

(2) Indicare la denominazione dell'Associazione

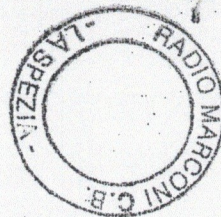
(3) Indicare la pubblica amministrazione presso cui il documento è conservato/rilasciato

(4) Dato obbligatorio

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



Atto Costitutivo

L'anno 1994, il giorno 22 del mese
di dicembre in La Spezia,
i signori:

Viviani Marco nato a La Spezia
il 16/06/53 ~~Viviani Marco~~

Curei Michelangelo nato a Croni (Bo)
il 16/08/62 ~~Michelangelo Curei~~

Luccesi Marco nato a La Spezia
il 13/03/42 ~~Lucci Marco~~

Zuccarelli Aurelio nato a Pontremoli (Ab)
il 4/02/42 ~~Zuccarelli Aurelio~~

Poggi Andrea nato a La Spezia
il 23/12/66 ~~Andrea Poggi~~

Pavazza Carlo nato a Calci (Pi)
il 6/01/44 ~~Pavazza Carlo~~

Loddo Adriano nato a La Spezia
il 9/06/53 ~~Loddo Adriano~~

Meloni Bruno nato a La Spezia
il 3/03/36 ~~Meloni Bruno~~

La Duca Francesco nato ad Arona
(Vercelli) il 22/01/59 ~~La Duca Francesco~~

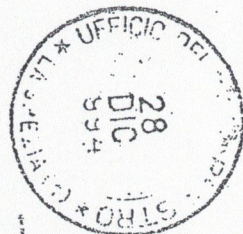


pubblica utilità e civico impiego
nonchè promuovere ogni tipo
di attività o manifestazione,
purchè le finalità di esse non
contrastino con le finalità
statutarie.

L'associazione è retta dallo statuto
sociale che si allega al presente
atto e ne forma parte integrante
e sostanziale.

I soci fondatori approvano,
confermano e sottoscrivono il
presente atto costitutivo.

La Spezia il 22/12/1994



4921

REGISTRATO A LA SPEZIA IL	AL N°
SERIE 7	CON ESATTE LINE D'INDICAZIONE.
IL DIRETTORE (Maria Vanturini Rubino) M. Vanturini	



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 21 MAG. 2019
N. 1448 SERIE 3
VERSATI €



Radio Marconi C.B. La Spezia
SERVIZIO EMERGENZA RADIO

Unità Ausiliaria di Protezione Civile Struttura F.I.R. – C.B. di La Spezia

Sede Legale Via A. de Gasperi snc. loc. Madonnetta di Ponzano M. 19037 S.Stefano di Magra (SP)

Sede Operativa: Senato di Lerici 19032 Lerici (SP) tel 0187 918910

tel resp. 3481430641

E-mail: radiomarconib@pec.it marcoviviani@libero.it

CF 91029120119

Senato di Lerici, 26/04/2019

Oggetto: Verbale Assemblea straordinaria dei Soci

Ordine del giorno: modifiche dello Statuto.

Il giorno 26/04/2019 presso la sede operativa del Senato alle ore 21,00, ha inizio l'Assemblea Straordinaria del Gruppo Radio Marconi C.B., indetta per l'approvazione finale del nuovo Statuto Sociale.

Sono presenti: Il Presidente Viviani Marco, il Vice-presidente Comiran Mauro, la Segretaria Galloro Alfonsina, i Consiglieri Brenti Umberto, Paolini Davide, Bianchini Carmela, Mariano Marcello

I Soci presenti sono: Aprile Costantino, Sabatini Monica, Mazzini Sirio, D'Antuono Angelo, Libardo Cristina, Girola Mauro, Podestà Simone.

Marco Viviani, in qualità di Presidente, apre l'Assemblea sottoponendo a tutti la versione finale del documento, soffermandosi sui punti cruciali dello stesso, oggetto di variazione rispetto a quello precedente, specificando che gli stessi sono stati proposti direttamente dallo studio legale Petacchi, di Vivere Insieme; il nuovo documento è costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, della Carta Costituzionale, del codice civile e della normativa in materia (per cui Radio Marconi C.B. assume la norma giuridica di Associazione).

Al termine della discussione, sono stati richiesti ai presenti eventuali commenti e proposte di integrazione al documento, non avendone ricevuto alcuno, il Presidente ha proseguito con la votazione, a seguito della quale l'assemblea ha approvato il nuovo Statuto Sociale con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Alle ore 22:20 l'Assemblea Straordinaria dei soci è stata sciolta.

Il Presidente

Marco Viviani



La Segreteria

Alfonsina Galloro

STATUTO SOCIALE

Ai sensi del D.lgs 117/2017 del Terzo Settore

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, della Carta Costituzionale, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **Radio Marconi C.B.**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Santo Stefano di Magra, in provincia di La Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- I. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- II. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni;

Nello specifico, l'organizzazione si occupa di:

- a) collaborare con le competenti autorità allo scopo di migliorare la Protezione Civile, i servizi sociali ed umanitari nei settori:
 - Antincendio
 - Smarrimento persone
 - Protezione natura e recupero ambiente
 - b) Istituire e gestire, per la gestione delle attività di protezione civile, centri di ascolto e di emergenza;
 - c) contribuire alla diffusione delle ricetrasmissioni intese per fini di mutuo soccorso e pubblica utilità, civico impiego e protezione civile;
 - d) fornire assistenza ed aiuto nell'uso e nello studio degli apparati ricetrasmittenti C.B., nell'espletamento delle pratiche legali e amministrative inerenti agli stessi;
 - e) promuovere nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali, le ricetrasmissioni sulla Citizens' band, per fini civili, morali, sociali, culturali, in particolar modo per la promozione e la diffusione delle attività di pratica del volontariato;
 - f) riunire gli appassionati ed i simpatizzanti delle ricetrasmissioni ed affermare le conoscenze tecniche-scientifiche e le relazioni umane basate sulla parità dei diritti;
1. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto ed il numero dei soci è illimitato.
2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori
3. L'ammissione a socio è a carattere permanente, fatto salvo il diritto di recesso come previsto dal co. 8 del presente articolo.
4. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
5. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
6. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione. La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota sociale stabilita dall'Assemblea.
7. La qualità di associato è intrasmissibile.
8. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto. In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
9. La perdita di qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'organizzazione sia all'esterno per designazione o delega.
10. In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - mantenere sempre un comportamento degno e corretto nei confronti dell'organizzazione;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Assemblea Ordinaria dei soci dell'organizzazione stessa, su proposta dell'organo di amministrazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - Segretario
 - Tesoriere
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altri strumenti social. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
4. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
10. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. Le delibere dell'Assemblea, adottate in conformità della legge e dello Statuto Sociale, vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera in merito al provvedimento di diniego di ammissione all'organizzazione;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Assemblea che procede alla elezione di tale organo sociale determina preliminarmente il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di un componente dell'Organo di amministrazione prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza dell'Organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
5. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
6. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
7. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
8. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o altri strumenti social, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
9. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
10. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario;
 - amministra l'organizzazione;
 - attua le delibere dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - sottopone all'approvazione della Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - sottopone alla Assemblea Ordinaria dei Soci le proposte di esclusione del socio dalla organizzazione;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati od esperti del settore per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti. L'approvazione finale del progetto o dei programmi spetta in ogni caso all'organo di amministrazione;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente ed il Vicepresidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Il Segretario

1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione.

La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigenti;
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15– Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio d'esercizio è predisposto dall'organo di amministrazione che lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio è depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e può essere consultato da ogni associato. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16– Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 1172017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporto di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli artt. 16, 17 e 33 del D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20- Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.